

# REGIONE LAZIO



**Dipartimento:** DIPARTIMENTO TERRITORIO

**Direzione Regionale:** ENERGIA E RIFIUTI

**Area:** RIFIUTI

## DETERMINAZIONE

N. B5911 del 13/11/2009

Proposta n. 20317 del 30/10/2009

**Oggetto:**

LOGISTICA AMBIENTALE S.r.l. - Autorizzazione in via definitiva all'esercizio del seguente impianto mobile produttore "Officine meccaniche di Ponzano Veneto S.p.A", tipo "OM SK Mouse 2", matricola "99B11300T" di recupero di rifiuti non pericolosi. D.lgs. n. 152/2006, art. 208, comma 15.

**OGGETTO: LOGISTICA AMBIENTALE S.r.l.** - Autorizzazione in via definitiva all'esercizio di un impianto mobile di recupero di rifiuti non pericolosi. D.lgs. n. 152/2006, art. 208, comma 15.

**GESTORE: LOGISTICA AMBIENTALE S.r.l.**

**CODICE FISCALE:** 05139261001.

**INSCRIZIONE CCIAA** di Roma:R.E.A. n° 844205.

**SEDE LEGALE:** via Rocca Cencia 273 – 00132 Roma.

**IMPIANTO MOBILE:** produttore "Officine meccaniche di Ponzano Veneto S.p.A", tipo "OM SK Mouse 2", matricola "99B11300T".

#### IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO DEL TERRITORIO

**Su proposta** dell' Area Rifiuti della Direzione Energia e Rifiuti;

**Visti:**

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale e s.m.i., Legge Regionale 18 febbraio 2002, n.6;
- il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale, 6 settembre 2002, n.1 e s.m.i.;
- il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "norme in materia ambientale" e in particolare l'art. 208, comma 15;
- la Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. concernente la "disciplina regionale della gestione dei rifiuti" e in particolare l'art. 4, comma 1, lettera i;
- la Legge Regionale 18 novembre 1991, n. 74 recante disposizioni in materia di tutela ambientale che istituisce, tra l'altro, il Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente;
- la deliberazione del Consiglio Regionale 10 luglio 2002, n. 112 che approva il Piano regionale di gestione dei rifiuti;
- la deliberazione di Giunta Regionale 10 gennaio 2006, n. 19 recante le procedure per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio d'impianti mobili di smaltimento o recupero

di rifiuti e criteri per lo svolgimento delle singole campagne di attività nel territorio regionale;

- la deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n.239 recante in nuovi criteri riguardanti la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti nel territorio regionale;
- la deliberazione 1 febbraio 2000, n. 1 del Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

**Vista** la richiesta di autorizzazione, in via definitiva, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, all'esercizio di un impianto mobile di recupero di rifiuti non pericolosi, produttore "Officine meccaniche di Ponzano Veneto S.p.A", tipo "OM SK Mouse 2", matricola "99B11300T", presentata dalla società LOGISTICA AMBIENTALE S.r.l., con sede legale via Rocca Cencia 273 – 00132 Roma, iscritta alla Camera di Commercio di Roma al n. 844205 legalmente rappresentata da Porcarelli Luciano nato a Roma il 24/03/1969, con istanza acquisita dall'Area Rifiuti in data 25 maggio 2009 al prot. n.96060/D2/2W/01, ed in particolare la seguente documentazione allegata alla suddetta istanza:

- a) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di Roma;
- b) dichiarazione sostitutiva di certificazione per il certificato penale del casellario giudiziale e certificato dei carichi pendenti del legale rappresentante;
- c) relazione tecnica;
- d) relazione tecnica di sintesi;
- e) certificato di conformità CE dell'impianto in copia autenticata;

**Visto** il parere favorevole con prescrizioni espresso dal Comitato Tecnico Scientifico per l'Ambiente Sezione Rifiuti (C.T.S.A.) di cui all'art. 13 della Legge Regionale n. 74/1991, nella seduta del 06/07/2009.

**Visti** gli esiti favorevoli con cui si è chiusa la Conferenza di Servizi in data 24 settembre 2009.

**Preso atto** che l'impianto mobile per la triturazione di materiali solidi, è utilizzato per il trattamento degli inerti che si vengono a produrre da demolizioni edili e materiali provenienti da cava, operando un processo di trattamento attraverso le seguenti fasi: vagliatura preliminare con separazione granulometrica; frantumazione; passaggio attraverso separatore magnetico per l'asportazione di eventuali detriti metallici; l'intero processo di trattamento è

svolto contemporaneamente alla nebulizzazione di acqua in modo da impedire la dispersione di polveri in aria. L'impianto ha una potenzialità nominale che va da 20 a 90 t/h.

**Rilevato:**

- che il Ministero dell'Ambiente, con nota prot. 4903/VIA del 14 dicembre 2000, ha precisato, in merito all'applicabilità della procedura V.I.A. per i progetti d'impianti mobili di trattamento, che tale procedura non è applicabile nell'ambito dell'autorizzazione di cui all'art. 208, comma 1, del D.lgs. n. 152/2006 "in quanto attuabile soltanto con riferimento ad un progetto specifico o per un sito determinato" e che, ove dovuta, può opportunamente risolversi con l'inserimento della V.I.A. nella procedura di comunicazione alla Regione almeno 60 giorni prima dell'installazione dell'impianto, pertanto, di far salva la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nei casi previsti dalla normativa vigente, con riguardo allo svolgimento delle singole campagne di attività;
- che il Comitato Nazionale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali con deliberazione del 1 dicembre 2000 ha deliberato i "criteri per l'iscrizione all'Albo nella categoria 7: gestione d'impianti mobili per l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti", ma che, nell'art. 2 della suddetta deliberazione si stabilisce che l'efficacia della stessa decorre dalla data di entrata in vigore del decreto riguardante le modalità e gli importi delle garanzie finanziarie, di cui all'art. 30, comma 6, del D.lgs. n. 22/1997 (ora art. 212, comma 13, del D.lgs. n. 152/2006), che devono essere prestate a favore dello Stato;

**Considerato:**

- che nell'attesa delle definizioni degli aspetti evidenziati al precedente "rilevato", l'impossibilità d'iscrizione all'Albo, pur determinando la mancanza dei requisiti indicati dall'art. 28, comma 7, del D.lgs. n. 22/1997 (ora art. 208 del D.lgs. n. 152/2006) in ordine allo svolgimento delle singole campagne di attività, non possa costituire motivo ostativo al rilascio dell'autorizzazione richiesta, dato che il problema posto può trovare soluzione solo conseguentemente alla definizione della normativa statale;
- che nella fase istruttoria, dopo aver ottemperato alle direttive della C.T.S.A., non sono emersi elementi ostativi per il rilascio dell'autorizzazione alla società LOGISTICA AMBIENTALE S.r.l. di un impianto mobile per il recupero di rifiuti individuati con i codici CER indicati ne "Elenco codici CER autorizzati" costituente l'allegato A della presente determinazione, fermo restando che in fase di attivazione dello stesso, potranno essere controllate le condizioni per l'ottenimento delle materie, sostanze e prodotti secondari ai sensi dell'art. 181 bis del D.lgs. 152/2006.

**Rilevato :**

- che l'autorizzazione degli impianti mobili ha validità sull'intero territorio nazionale, nei limiti e alle condizioni stabilite dall'art. 208, comma 15, del D.lgs. n. 152/2006;
- che per lo svolgimento delle singole campagne di attività dell'impianto dovranno essere rispettate tutte le condizioni previste dall'art. 208, comma 15, del D.lgs. n. 152/2006, nonché le prescrizioni tecniche operative contenute nell'allegato B "Prescrizioni" del presente provvedimento.
- 

**Atteso** che il presente provvedimento non si configura né come un'approvazione di progetto né come un'omologazione d'impianto mobile.

**Preso atto** che è fatto salvo quanto sarà disposto dagli Enti sul cui territorio saranno eseguite le singole campagne di attività e quanto stabilito dalla normativa in vigore riguardo agli aspetti, oltre che di carattere ambientale, d'igiene e sicurezza sul lavoro.

**Visti** gli allegati A - "Elenco codici CER autorizzati" e B - "Prescrizioni" , parti integranti del presente provvedimento.

**Ritenuto** pertanto, che sussistono le condizioni per procedere al rilascio, alla società LOGISTICA AMBIENTALE S.r.l., via Rocca Cencia 273 – 00132 Roma, dell'autorizzazione in via definitiva all'esercizio di un impianto mobile di recupero di rifiuti non pericolosi.

**DETERMINA**

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate:

di autorizzare, in via definitiva, ai sensi dell'art. 208, comma 15, del Decreto legislativo n. 152/2006, per anni 10 (dieci) dalla data di adozione del presente atto, l'impianto mobile di recupero rifiuti non pericolosi della società LOGISTICA AMBIENTALE S.r.l., via Rocca Cencia, 273 – 00132 Roma, produttore "Officine meccaniche di Ponzano Veneto S.p.A", tipo " OM SK Mouse 2", matricola "99B11300T";

L'impianto è autorizzato a trattare un quantitativo massimo di rifiuti pari a 162.000 tonnellate/annue. La capacità giornaliera è stabilita in 648 t/giorno pari a un ciclo di lavoro di 8 ore (81 t/h).

Nello stesso potranno essere avviati al trattamento di recupero attraverso l'operazione "R5" i rifiuti non pericolosi richiamati nell'allegato A - "Elenco codici CER autorizzati, che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento.

Il rilascio della presente autorizzazione è subordinata al rispetto di tutte le condizioni previste dal comma 15 dell'art. 208, del D.lgs. n. 152/2006, nonché le prescrizioni tecnico operative contenute nell'allegato B - "Prescrizioni" , che costituisce parte integrante ed essenziale del presente provvedimento.

La presente autorizzazione non esonera la società LOGISTICA AMBIENTALE S.r.l., via Rocca Cencia, 273 – 00132 Roma, dal conseguimento di ogni altro provvedimento di competenza di altre Autorità previsto dalla vigente normativa per la gestione dell'attività di cui trattasi.

In ogni caso, l'effettuazione delle relative campagne di attività con l'impianto mobile autorizzato è subordinata, ove la vigente disciplina nazionale o regionale richieda, all'espletamento con esito favorevole delle procedure previste parte II titolo III del D.lgs.152/06.

L'autorizzazione, potrà essere rinnovata previa presentazione alla Regione Lazio di apposita istanza, entro 180 giorni dalla scadenza decennale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. del Lazio nel termine di 60 giorni dalla comunicazione, o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 dalla comunicazione.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio, notificato alla società LOGISTICA AMBIENTALE S.r.l. e trasmesso alle altre Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano, e all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

Il Direttore del Dipartimento Territorio  
Dott. Raniero De Filippis

**Allegato A**

**Elenco Codici CER autorizzati**

“Autorizzazione in via definitiva all’esercizio di un impianto mobile di recupero di rifiuti non pericolosi della società LOGISTICA AMBIENTALE S.r.l., via Rocca Cencia, 273 – 00132 Roma, produttore impianto “Officine meccaniche di Ponzano Veneto S.p.A”, tipo “OM SK Mouse 2”, matricola “99B11300T”. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 208, comma 15.”

<b>CODICE CER</b>	<b>DESCRIZIONE DEL RIFIUTO</b>
<b>01 03 99</b>	Rifiuti non specificati altrimenti..
<b>01 04 08</b>	Scarti di ghiaia e pietrisco, diversi da 01 04 07.
<b>01 04 10</b>	Polveri e residui affini da 01 04 07.
<b>01 04 13</b>	Rifiuti prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da 01 04 07.
<b>10 13 11</b>	Rifiuti della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 10 13 09 e 10 13 10.
<b>17 01 01</b>	Cemento.
<b>17 01 02</b>	Mattoni.
<b>17 01 03</b>	Mattonelle e ceramiche.
<b>17 01 07</b>	Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06.
<b>17 05 08</b>	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da 17 05 07.
<b>17 08 02</b>	Materiale da costruzione a base di gesso diversi da 17 08 01.
<b>17 09 04</b>	Rifiuti misti dell’attività di costruzione e demolizione, diversi da 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03.

Il Direttore della Direzione Energia,  
Rifiuti, Porti e Aeroporti  
Dott. Luca Fegatelli

Il Direttore del Dipartimento  
Territorio  
Dott. Raniero De Filippis

**Allegato B**  
**Prescrizioni**

“Autorizzazione in via definitiva all’esercizio di un impianto mobile di recupero di rifiuti non pericolosi della società LOGISTICA AMBIENTALE S.r.l., via Rocca Cencia, 273 – 00132 Roma, produttore impianto “Officine meccaniche di Ponzano Veneto S.p.A”, tipo “OM SK Mouse 2”, matricola “99B11300T”. Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 208, comma 15.”

L’impianto dovrà essere gestito secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta, così come in seguito integrata secondo le richieste del C.T.S.A. - Sezione Rifiuti nella seduta del 06/07/2009, e secondo le seguenti prescrizioni ancorché maggiormente restrittive rispetto alle predette specifiche:

1. nell’esercizio dell’impianto devono essere rispettati i criteri igienici sanitari stabiliti dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
2. evitare la perdita accidentale dei rifiuti;
3. affidare a personale tecnico qualificato e aggiornato progressivamente mediante lo svolgimento di programmi di formazione;
4. prevedere annotazioni sul mantenimento in efficienza dei sistemi di abbattimento delle polveri tramite umidificatori;
5. adottare schermi sonori, specialmente in presenza di centri abitativi limitrofi;
6. che in presenza di piogge non sia possibile il dilavamento e la dispersione dei materiali;
7. attrezzare con sistemi di captazione ed abbattimento delle emissioni conformemente alla normativa vigente di cui alla parte V del D.lgs. n. 152/2006 per le specifiche tipologie di rifiuto trattate;
8. nello svolgimento delle campagne di attività la società deve operare nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di sicurezza sui posti di lavoro;
9. per lo svolgimento delle campagne di attività la società deve prestare le garanzie finanziarie previste dalla la deliberazione di Giunta Regionale 17 aprile 2009, n. 239.

Fermo restando quanto sopra, tutte le prescrizioni previste in materia di rifiuti, per quanto applicabili, si intendono come prescritte nella presente autorizzazione ed il prodotto derivante dall’attività potrà essere classificato, come materia, sostanza o prodotto secondario ai sensi del art. 181 bis del D.lgs. n.152/2006 solo se ha seguito di verifica lo stesso rispetti le condizioni tutte richiamate dal medesimo articolo. Le analisi di verifica dovranno essere eseguite in laboratori appositamente certificati.

Il Direttore della Direzione Energia,  
Rifiuti, Porti e Aeroporti  
Dott. Luca Fegatelli

Il Direttore del Dipartimento  
Territorio  
Dott. Raniero De Filippis